

di Avv.to Rosa Bertuzzi

ABBANDONO DI RIFIUTI E SOSPENSIONE DELLA PATENTE: LA CASSAZIONE FERMA LA RETROATTIVITÀ

La sanzione accessoria introdotta nel 2025 non può essere applicata a fatti precedenti alla riforma. La Corte ricorda però che oggi chi abbandona rifiuti con un veicolo rischia anche la sospensione della patente.

Con la sentenza **n. 20746 del 5 giugno 2026**, la Cassazione ha ribadito un principio cardine del diritto penale: **le sanzioni non possono essere applicate retroattivamente.**

La vicenda riguardava una condanna per il reato di abbandono di rifiuti previsto dall'art. 255 del D.Lgs. 152/2006. Oltre all'ammenda, il giudice aveva disposto la sospensione della patente di guida per quattro mesi.

La Suprema Corte ha tuttavia rilevato che il fatto contestato era stato commesso nel marzo 2024, quando tale sanzione accessoria non era ancora prevista dall'ordinamento. **Soltanto con il D.L. n. 116 dell'8 agosto 2025 il legislatore ha modificato l'art. 255 del Testo Unico Ambientale, introducendo una misura più severa per contrastare il fenomeno dell'abbandono illecito di rifiuti.**

La nuova disciplina stabilisce infatti che, quando l'abbandono o il deposito dei rifiuti viene effettuato mediante l'utilizzo di un veicolo a motore, al conducente si applica anche la sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dalla norma.

Secondo la Cassazione, trattandosi di una pena accessoria introdotta successivamente alla commissione del fatto, essa non poteva essere applicata nel caso esaminato. Per questo motivo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla sospensione della patente, eliminando la relativa sanzione.

La pronuncia offre anche l'occasione per ricordare l'attuale quadro normativo: oggi l'abbandono di rifiuti commesso mediante l'utilizzo di un veicolo comporta conseguenze più incisive rispetto al passato. La sospensione della patente rappresenta infatti uno strumento aggiuntivo di deterrenza voluto dal legislatore per contrastare comportamenti che incidono negativamente sull'ambiente e sul decoro del territorio.

La Corte conferma così che l'inasprimento delle sanzioni è legittimo, ma può operare soltanto per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, nel pieno rispetto del principio di legalità e di irretroattività della legge penale.

Cass. Sez. III n. 20746 del 5 giugno 2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da [REDACTED] nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza [REDACTED] del [REDACTED]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [REDACTED] che ha chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio limitatamente alla parte per cui ha disposto l'applicazione della pena accessoria della sospensione della patente per 4 mesi, disponendone l'eliminazione.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Con ordinanza di cui in epigrafe, [REDACTED] in sede di udienza predibattimentale, riguardante la contestazione, nei confronti [REDACTED], del reato ex art. 255 comma 1 del Dlgs. 152/06, per avere gettato nel [REDACTED] una cassetta di legno, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. applicava al medesimo la pena di euro 1000 di ammenda e disponeva la sospensione della patente di guida per mesi 4.

Avverso la predetta sentenza [REDACTED], mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione.

Contesta l'applicazione della pena accessoria della sospensione della patente di guida, siccome non prevista all'epoca dei fatti, del 13.3.2024, in quanto introdotta solo con novella apportata con D.L. dell'otto agosto 2025, riferita ai casi in cui la condotta sia realizzata con uso di veicolo a motore.

Il ricorso è fondato per le ragioni ivi descritte e sopra riportate, atteso che con l'art. 1 del DL n. 116 del 8 agosto 2025 è stato così disposto: "1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla pena accessoria della sospensione della patente di guida, che si elimina.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena accessoria della sospensione della patente, che elimina.